

Sanzioni Diritto Annuale

Nei casi di **tardivo od omesso pagamento del diritto annuale** si applica una **sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19 aprile 2005). Per la Chambre vige anche un regolamento adottato adla Consiglio camerale, a cui si rimanda per le singole casistiche.

Per **tardivo pagamento** si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento.

Per **omesso pagamento** si intende, oltre al versamento non eseguito, quello effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato. Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.

Prescrizione del Diritto Annuale

Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.

Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".

Decadenza della sanzione

L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Prescrizione della sanzione

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica di preavviso di fermo) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione".

Contatti

[Ufficio Diritto Annuale \[1\]](#)

Unità organizzativa Ufficio Diritto Annuale
Indirizzo Reg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono 0165 573068
PEC registro.impres@ao.legalmail.camcom.it
Orari

Referenti:

Dirigente: Dott.sa Claudia Nardon
Funzionario: Dott.ssa Katia Butelli
Segreteria: Josephine Padalino

Ultima modifica: Giovedì 20 Maggio 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.ao.camcom.it/diritto-annuale/sanzioni>

Collegamenti

[1] <https://www.ao.camcom.it/contatto/ufficio-diritto-annuale>